



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA
Via G. Garibaldi n° 416, 45038 Polesella (RO) – Tel. 0425444181 – Fax 0425446049
e-mail roic808005@istruzione.it – P.E.C. roic808005@pec.istruzione.it – cod. fiscale 93019690291
Scuole primarie di Polesella, Guarda Veneta, Bosaro, Pontecchio Polesine e Crespino
Scuole secondarie di I grado di Polesella, Pontecchio Polesine e Crespino
Sitoweb www.icpolesella.edu.it – Cod. univoco fatturazione **UF1K4N**



Insieme per crescere, imparare, diventare cittadini consapevoli

Data e Prot. (vedasi segnatura)

Circolare n. 152

Ai genitori che intendono iscrivere i
loro figli alla scuola primaria

p.c. : Alla Dsga

Alla segreteria didattica

Oggetto: iscrizioni alla prima classe della scuola primaria a. s. 2025-2026

Le iscrizioni di alunni alla **prima classe della scuola primaria** si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) **dalle ore 8:00 dell'8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni d'età entro il 31 dicembre 2025;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni d'età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni d'età successivamente al 30 aprile 2026.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni d'età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

In relazione alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti i bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale proposte dall'Istituto Comprensivo, che sono conformi alla previsione contenuta nel decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Per quanto riguarda la primaria di Polesella, si informa che sulla Piattaforma Unica, oltre al consueto tempo scuola, è stato inserito anche il tempo pieno (40 ore), andando incontro, in questo modo, alle richieste delle famiglie interessate del territorio. In relazione a tale articolazione oraria, si precisa che la stessa potrà diventare effettiva solo previa assegnazione della dotazione di organico necessaria da parte dell'Ufficio di Ambito Territoriale.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale. L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione *on line*, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni *on line* comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo *on line*, è responsabilità dell'ultima scuola indicata affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione, tra le scuole viciniori, di un'istituzione scolastica in grado di accogliere l'alunno.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'**istruzione parentale** effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea **entro il 31 gennaio 2025** ed alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo** di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line*, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire nell'anno scolastico di riferimento. L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il **30 aprile dell'anno di riferimento** secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line*. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendo l'esito dell'esame di idoneità per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Iscrizioni on line

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate **dalle ore 8.00 del giorno 8 gennaio 2025 alle ore 20.00 del giorno 31 gennaio 2025.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della **Piattaforma Unica, sezione "Orientamento"** (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola. La scuola destinataria delle domande offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Si ricorda che il sistema di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2025/2026.

Sono escluse dal sistema di iscrizioni *on line* le domande relative a studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro" presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio "Scuola in Chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, **a partire dalle ore 8.00 dell'8 gennaio 2025**;
- inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2025**;
- dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola;
- tra il 26 maggio e il 30 giugno 2025 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni dello stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Si ricorda quanto segue:

- la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice civile (artt. 316, 337-ter e 337-quater e successive modifiche e integrazioni), che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale;
- i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Si rammentano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- il rispetto dell'obbligo di istruzione, la cui violazione comporta sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. Per le iscrizioni non presentate on line (per esempio nel caso di alunni/studenti in fase di preadozione) si effettua la compilazione del modello nazionale cartaceo (scheda B). La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 26 maggio al 30 giugno 2025** utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti del Piano triennale dell'offerta formativa.

Studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni *on line* si applica anche agli studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un "codice provvisorio", che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine.

Alunni con cittadinanza non italiana

Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di

codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono rivolgersi alla scuola al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. La segreteria provvederà a perfezionare la procedura di iscrizione.

Studenti con disabilità

Le iscrizioni di studenti con disabilità effettuate nella modalità *on line* sono perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Adempimenti vaccinali

Si richiama l’attenzione su quanto disposto dal [Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73](#), Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla [Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119](#), che prevede vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. Si informa che le scuole hanno l’obbligo di trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2025, l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Barion

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse